


REGOLAMENTO DEL GRUPPO GIOVANI SOCIE E SOCI DELLA BCC CARATE E TREVIGLIO



Approvato dal Consiglio di Amministrazione della Banca il 17/03/2026.

Art. 1 – Costituzione e sede del Gruppo

È costituito il Gruppo denominato “Gruppo Giovani Soci e Soci della BCC di Carate e Treviglio” per favorire la partecipazione ed il coinvolgimento dei Soci più giovani alla vita della Società Cooperativa.

Il Gruppo ha sede presso la sede legale della Banca a Carate Brianza, in via Francesco Cusani n. 6.

Il Gruppo è disciplinato dal presente Regolamento.

Art. 2 – Finalità del Gruppo

I Soci, persone fisiche, di età compresa tra i diciotto ed i quarant'anni (fino al compimento del quarantesimo anno di età), possono associarsi al Gruppo.

Il Gruppo ha carattere volontario e non ha scopo di lucro. Esso pone in essere ogni iniziativa per promuovere e sostenere le finalità del Credito Cooperativo, favorire nuove adesioni alla compagine sociale della Banca di giovani Soci nonché promuovere i servizi offerti dalla stessa Banca, rivolgendosi prevalentemente ai giovani.

Il Gruppo propone al Consiglio di Amministrazione della Banca iniziative per la promozione e l'attuazione tra gli Associati al Gruppo di attività finalizzate alla valorizzazione, in ogni sua forma, della sfera sociale, culturale e ricreativa dei giovani, unitamente alla promozione e divulgazione tra i giovani dei principi, dei metodi e delle strategie cooperative, sanciti nella Carta dei Valori del Credito Cooperativo.

Art. 3 – Competenza territoriale del Gruppo

Il Gruppo svolge la propria attività e realizza le proprie iniziative nell'ambito del territorio di competenza della Banca.

Art. 4 – Ammissione, recesso e decadenza degli Associati

L'ammissione degli Associati al Gruppo avviene su domanda degli interessati fatta per iscritto, sottoscrivendo l'apposito modulo in carta libera, da presentare agli sportelli della Banca, anche successivamente alla domanda di ammissione a Socio della Banca.

Ciascun Associato può decidere, in qualsiasi momento, di non far più parte del Gruppo se ritiene di non poter più garantire il proprio contributo per il perseguimento degli scopi del Gruppo. Per il recesso dal Gruppo sarà sufficiente darne comunicazione per iscritto all'Ufficio Soci della Banca, anche a mezzo di posta elettronica.

Sono cause di decadenza da membro del Gruppo Giovani Socie e Soci:

- la perdita della qualità di Socio;
- sopraggiunti limiti di età anagrafica.

Art. 5 – Doveri degli Associati

L'appartenenza al Gruppo ha carattere libero, gratuito e volontario ma impegna gli Associati al rispetto delle decisioni e deliberazioni assunte dai propri Organi rappresentativi, secondo le competenze stabilite dal presente Regolamento.

In particolare, gli Associati devono:

- osservare il presente Regolamento e le deliberazioni degli Organi rappresentativi del Gruppo;
- cooperare per il raggiungimento degli scopi del Gruppo ed astenersi da ogni attività che sia in contrasto con gli scopi medesimi;
- partecipare alla vita associativa del Gruppo e della Banca;
- coinvolgere altri giovani a partecipare alle attività del Gruppo e della Banca.

Art. 6 – Organi ed organizzazione interna del Gruppo

Sono Organi del Gruppo:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Comitato Direttivo;
- c) il Segretario del Comitato Direttivo;
- d) i due Vice Segretari del Comitato Direttivo.

Il Gruppo si riunisce almeno una volta all'anno in Assemblea, alla quale sono invitati tutti gli Associati, ed è organizzato al proprio interno in un Comitato Direttivo, presieduto dal Segretario.

L'Assemblea sceglie tra i propri Associati i componenti del Comitato Direttivo. Le cariche dei componenti del Comitato Direttivo e del Segretario sono svolte a titolo gratuito.

Art. 7 – Assemblea degli Associati

L'Assemblea degli Associati rappresenta il massimo organo deliberante del Gruppo.

All'Assemblea degli Associati spettano i seguenti compiti:

- a) discutere e deliberare sul Bilancio consuntivo predisposto dal Comitato Direttivo;
- b) eleggere i componenti del Comitato Direttivo;
- c) deliberare su qualsiasi altro argomento sottoposto alla sua approvazione da parte del Comitato Direttivo.

Art. 8 – Convocazione dell'Assemblea degli Associati

L'Assemblea degli Associati è convocata dal Comitato Direttivo, almeno una volta all'anno e tutte le volte che lo ritenga necessario, nonché su richiesta del Consiglio d'Amministrazione della Banca.

La convocazione dell'Assemblea avviene a mezzo di posta elettronica e mediante comunicazione esposta presso le sedi delle filiali della Banca, con almeno dieci giorni di preavviso: l'avviso di convocazione dovrà recare l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza assembleare.

Possono intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto gli Associati iscritti nel libro soci della Banca. Hanno diritto a partecipare ed intervenire all'Assemblea degli Associati il Presidente del Consiglio d'Amministrazione, gli altri Amministratori ed i Sindaci della Banca.

Le Assemblee degli Associati si svolgeranno, ad anni alterni, nel territorio della sede legale della Banca e nel territorio della sede amministrativa della stessa.

Art. 9 – Costituzione e deliberazione dell'Assemblea degli Associati

L'Assemblea degli Associati è validamente costituita con qualsiasi numero di partecipanti ed è presieduta dal Segretario ovvero, in caso di sua assenza, da persona designata dall'Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ogni Associato ha diritto ad un voto e può rappresentare solo un altro Associato dietro delega scritta.

L'Assemblea vota per alzata di mano. Su richiesta della maggioranza degli Associati presenti, ai fini della nomina o del rinnovo delle cariche del Comitato Direttivo, le votazioni potranno essere effettuate a scrutinio segreto; in questi casi, il Segretario ovvero, in caso di sua assenza, la persona designata dall'Assemblea, sceglierà due scrutatori fra i presenti.

Di ogni adunanza assembleare vengono redatti brevi verbali da parte del Segretario o, in caso di assenza di questi, della persona designata dall'Assemblea, che così sottoscritti verranno trasmessi all'Ufficio Soci della

Banca, per la successiva messa a disposizione del Consiglio di Amministrazione della Banca.

Art. 10 – Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è composto da nove giovani Soci, eletti dall'Assemblea degli Associati, in base alla loro adesione volontaria manifestata nel corso dell'adunanza, di cui 5 (cinque) componenti scelti tra i giovani Soci residenti e/o operanti nella zona di competenza della ex BCC di Carate Brianza (ovvero l'area interprovinciale di Monza-Brianza, di Milano, di Lecco, di Como, di Pavia, di Bergamo e di Novara) e 4 (quattro) componenti scelti tra i giovani soci residenti e /o operanti nella zona di competenza della ex Cassa Rurale BCC Treviglio (ovvero l'area interprovinciale di Bergamo, di Cremona, di Lodi e di Milano). Esso è responsabile del Gruppo nei confronti del Consiglio di Amministrazione della Banca.

Il Comitato Direttivo deve altresì essere costituito per almeno 1/3 da componenti del genere meno rappresentato.

Il Comitato Direttivo procede alla nomina, al proprio interno, del Segretario e di due Vice Segretari che lo sostituiscono secondo un criterio di alternanza in caso di impossibilità a partecipare ai lavori da parte del Segretario. L'alternanza avviene su base temporale, in modo che ciascun Vice Segretario assuma a turno le funzioni del Segretario per la durata dell'assenza o per la singola seduta del Comitato.

I due Vice Segretari devono essere eletti uno fra i cinque componenti del Comitato Direttivo scelti tra i giovani Soci residenti e/o operanti nella zona di competenza della ex BCC di Carate Brianza (ovvero l'area interprovinciale di Monza-Brianza, di Milano, di Lecco, di Como, di Pavia, di Bergamo e di Novara) e l'altro fra i 4 (quattro) componenti scelti tra i giovani Soci residenti e /o operanti nella zona di competenza della ex Cassa Rurale BCC Treviglio (ovvero l'area interprovinciale di Bergamo, di Cremona, di Lodi e di Milano).

Non possono essere nominati Segretario e Vice Segretario, e se eletti decadono, i parenti, coniugi o affini con Amministratori, Sindaci e Dirigenti della Banca, fino al secondo grado incluso.

Inoltre, all'interno del Comitato Direttivo, non possono essere nominati, e se eletti decadono:

- a) componenti che svolgono attività in politica o che hanno incarichi presso la Pubblica Amministrazione;
- b) componenti che svolgono attività in concorrenza diretta o indiretta con quella della Banca.

Art. 11 – Durata in carica e sostituzione dei componenti del Comitato Direttivo

I componenti del Comitato Direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieleggibili.

A causa di una loro prolungata assenza dai lavori del Comitato Direttivo, essi possono essere revocati e sostituiti in ogni momento dall'Assemblea degli Associati.

I componenti dimissionari o decaduti saranno sostituiti dal Comitato Direttivo mediante l'istituto della cooptazione. I nuovi componenti, nominati per cooptazione dal Comitato Direttivo, rimarranno in carica fino alla successiva Assemblea degli Associati.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei componenti eletti dall'Assemblea, l'intero Comitato Direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato.

Art. 12 – Compiti del Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo ha il compito di:

- a) nominare il Segretario ed i due Vice Segretari;
- b) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività del Gruppo per l'attuazione delle sue finalità, assumendo tutte le iniziative del caso;
- c) predisporre il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea degli Associati per l'approvazione;
- d) predisporre la Relazione programmatica corredata dal Programma di dettaglio delle attività per l'anno sociale, definendo il correlato budget previsionale di spesa, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione della Banca per l'approvazione.

Art. 13 – Funzionamento del Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo si riunisce periodicamente ed almeno una volta al trimestre, su convocazione del Segretario o su domanda della maggioranza dei suoi componenti.

Hanno diritto di partecipare alle riunioni del Comitato Direttivo il Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o il Rappresentante del Consiglio di Amministrazione della Banca.

Il Comitato Direttivo sottoporrà annualmente al Consiglio di Amministrazione della Banca la Relazione programmatica corredata dal Programma di dettaglio delle attività per la sua approvazione, definendone il Budget previsionale di spesa, possibilmente entro la fine dell'anno

precedente. Copia del verbale della riunione nella quale vengono discusse la succitata Relazione e il Programma delle attività nonché il Budget previsionale di spesa devono essere trasmessi all'Ufficio Soci della Banca che provvederà a sottoporre la documentazione al Consiglio di Amministrazione della Banca per l'assunzione della delibera di competenza.

L'Ufficio Soci informa il Comitato Direttivo in merito alle determinazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione della Banca. Una volta ottenuta la positiva deliberazione del Consiglio di Amministrazione, il Comitato Direttivo, su indicazione del Rappresentante del Consiglio di Amministrazione della Banca, si interfacerà con le Strutture della Banca, di volta in volta coinvolte, per un coordinamento nella realizzazione delle attività ed iniziative programmate.

Art. 14 – Costituzione e deliberazioni del Comitato Direttivo

Le riunioni del Comitato Direttivo devono essere convocate a mezzo di posta elettronica, con un preavviso di almeno due giorni.

Le riunioni sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti e sono presiedute dal Segretario e, in sua assenza, dal Vice Segretario secondo i criteri di alternanza richiamati all'art.10.

Il Comitato Direttivo delibera a maggioranza semplice, sempre per alzata di mano, in base al numero dei presenti.

Di ogni riunione e deliberazione del Comitato Direttivo dovranno essere redatti brevi verbali che, sottoscritti dal Segretario, saranno trasmessi all'Ufficio Soci della Banca.

Art. 15 – Segretario del Comitato Direttivo

Il Segretario coordina e dirige le attività del Comitato Direttivo e presiede i lavori dell'Assemblea degli Associati nonché mantiene e cura i rapporti con il Rappresentante del Consiglio d'Amministrazione della Banca; in caso di sua assenza non prolungata, viene sostituito dal Vice Segretario, secondo i criteri di alternanza richiamati all'art.10.

La durata dell'incarico di Segretario coincide con quella di componente del Comitato Direttivo; tuttavia, in caso di sua assenza prolungata o per qualsiasi altro giustificato motivo, esso potrà essere revocato e sostituito dal Comitato Direttivo.

Art. 16 – Rappresentante del Consiglio di Amministrazione della Banca

Il Consiglio di Amministrazione della Banca sceglierà tra i suoi componenti, all'inizio di ciascun mandato triennale del Comitato Direttivo, il proprio Rappresentante che avrà il compito di collaborare con il Comitato stesso ed il suo Segretario ai fini dell'attuazione delle finalità del Gruppo dei giovani Soci.

Il Rappresentante del Consiglio d'Amministrazione della Banca, opportunamente invitato, potrà sempre partecipare alle riunioni del Comitato Direttivo e dovrà collaborare con il Segretario al fine di mantenere e curare i rapporti con la struttura organizzativa della Banca per la realizzazione delle attività ed iniziative proposte dallo stesso Comitato.

Art. 17 – Obbligo di riservatezza

I componenti del Gruppo Giovani Soci sono tenuti all'obbligo della riservatezza e del segreto su quanto venuto a loro conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 18 – Entrata in vigore e modifiche del Regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione del Consiglio di Amministrazione della Banca e potrà essere modificato soltanto con l'approvazione esplicita dello stesso Consiglio d'Amministrazione.